




DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Gennaio Aprile 2021 n. 1





SOMMARIO

Ш

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021 Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi

Ш

Assemblea Annuale del COA 2021 Intervento del Tesoriere del COA di Genova, Avv. Roberta Barbanera

V

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021 delle Commissioni Tributarie Intervento del Rappresentante del COA di Genova, Prof. Avv. Antonio Lovisolo

VII

Cinquanta e sessant'anni di professione

VIII

Presentazione del libro «Percorsi di parità» In ricordo dell'Avvocato Carlo Piccini

NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 1 Gennaio - Aprile 2021 • Quadrimestrale • Reg. Trib. di Genova n. 3/97 • Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.
• Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari • Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova • Sped. in A.P. 70% filiale di Genova • Comitato di Redazione: Luigi Cocchi e Alessandro Barca, Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi, Riccardo Maoli

Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2021

Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi



Sono onorato di portare ancora una volta in Codesta Assemblea Generale il saluto degli avvocati del distretto a Loro, ai Magistrati del Distretto, al rappresentante del Ministro della Giustizia, al rappresentante del C.S.M. ed alle Autorità Civili, Religiose e Militari.

Una sintesi del giudizio degli Avvocati sull'attività giudiziaria dell'anno 2020, sia

a livello nazionale, sia a livello locale, non può che essere legata all'eccezionale, imprevista ed imprevedibile esperienza dovuta alla sopravvenienza, ad inizio anno, ed alla protrazione, che ancora oggi continua e non consente di prefigurare con certezza il superamento, della pandemia COVID-19 con la sua incidenza sulla vita dei cittadini e, conseguentemente, sull'attività giudiziaria e sul servizio della giustizia.

L'imprevedibilità e la straordinarietà di tale pandemia, la generalità ed intensità dei suoi effetti, la durata della sua diffusione costituiscono un fenomeno del tutto eccezionale, per il quale il nostro ordinamento non poteva essere adeguato e l'organizzazione della giustizia non poteva che risultare a sua volta impreparata.

Si è così dovuto affrontare, a livello statale e locale, un evento straordinario mediante provvedimenti legislativi ed amministrativi legati all'emergenza, nella logica della sopravvivenza, per quanto possibile, dell'attività giudiziaria entro i limiti consentiti dalle ragioni di tutela igienico-sanitaria per contrastare la diffusione del contagio pandemico.

Il giudizio su tali provvedimenti, pur tenendo conto dell'eccezionalità della situazione sanitaria e della già critica organizzazione del servizio della giustizia, non può essere positivo.

Ciò in quanto le misure adottate per assicurare i livelli minimi essenziali nel periodo del lockdown e la ripresa nei periodi successivi, sono apparse assai poco efficienti, basate su scelte estemporanee ed alla ricerca di soluzioni improvvisate, non in grado di assicurare, pur nella situazione di difficoltà, i livelli minimi di attività del servizio indispensabili per garantire i diritti dei cittadini.

E d'altra parte la profusione legislativa e normativa multilevel non ha consentito neppure l'assicurazione di un adeguato livello di coerenza ed idoneità di garanzia a livello nazionale, lasciando per molti delicati profili alla sola decisione dei capi dei singoli Uffici giudiziari la ricerca di soluzioni a problemi organizzativi e operativi che avrebbero richiesto la decisione e/o il coordinamento a livello superiore ed unitario, in modo da evitare quella Babele e quella diaspora giudiziaria che purtroppo hanno connotato questo periodo.

In tale quadro sono poi emersi tentativi di utilizzare, per far fronte all'emergenza, strumenti non collaudati e/o comunque di non agevole percorribilità sulla base delle norme processuali vigenti, nella prospettiva di testarli in previsione di un loro utilizzo a regime.

Così come in tal quadro di non uniformità applicativa e di complessiva divaricazione sono emerse ulteriori criticità or-

ganizzative, quali i limiti dell'edilizia giudiziaria, l'insufficienza della organizzazione strumentale alle attività dei magistrati, l'inadeguatezza e la necessità di riforma delle norme processuali nei vari settori di attività.

Ed in tale situazione sono ancora emerse vere e proprie assenze ordinamentali al massimo livello e lacune ordinamentali, come a semplice esempio, quella della mancata disciplina a livello legislativo del legittimo impedimento del difensore (tra le molte altre).

In detto quadro, l'Avvocatura, nel suo ruolo fondamentale di garante dei diritti dei cittadini, ha tentato di apportare in tutte le sedi ed a tutti i livelli l'intendimento – anche in termini collaborativi e di indicazione delle soluzioni – di ricerca di tutti gli strumenti, anche contingenti, per massimizzare l'attività giudiziaria, per consentire il funzionamento del servizio giustizia ed assicurare i diritti.

Il giudizio di sintesi, peraltro, è nel senso che, a partire dal livello legislativo, si sarebbe potuto fare di più e meglio, per consentire al servizio della giustizia un miglior funzionamento.

Tale giudizio appare ancor più critico, alla luce della scarsità delle risorse riservate alla giustizia nei progetti di programmi di ricostruzione e resilienza oggi conosciuti.

Tale giudizio generale deve essere, per contro, rivisitato e ridimensionato con riguardo alla situazione del nostro distretto, nel quale la consueta disponibilità dei Capi degli Uffici e dell'Avvocatura ad un confronto positivo per la risoluzione delle criticità del servizio ha portato a ridurre le disfunzioni sopra segnalate mediante soluzioni per lo più condivies

Quanto sopra, a riprova del fatto che il continuo confronto tra Avvocatura e Magistratura costituisce sistema sempre efficace per il miglioramento del servizio della giustizia, a prescindere da contrapposizioni ideologiche di alcuni, che non giovano alla giustizia stessa.

Purtroppo, non vi è certezza di individuazione del termine della situazione emergenziale.

Ma l'Avvocatura conferma il suo impegno ad assicurare - se del caso anche mediante un equilibrato diritto di critica di provvedimenti legislativi, normativi e/o organizzativi inadeguati e/o nei casi di sottovalutazione dei problemi emergenti - la più ampia possibilità di svolgimento dell'attività giudiziaria per la tutela dei diritti dei cittadini.

Un' ultima notazione mi sia consentita.

La situazione emergenziale ha evidenziato anche le gravi ripercussioni sull'Avvocatura, che, come tutte le professioni, non è stata destinataria di alcuna provvidenza di sostegno, nonostante l'incidenza della limitazione dell'attività giudiziaria sulle fasce già deboli di essa.

Quanto sopra non senza un'espressione di speranza di superamento dell'eccezionale situazione pandemica, del ritorno alla normalità che consenta l'adozione, secondo criteri ordinari, di quei provvedimenti da tempo dall'Avvocatura auspicati per consentire al servizio della giustizia, fondamentale per il Paese e per i cittadini, di fare un salto qualitativo, e soprattutto di corrispondere in tempi certi ed idonei alle esigenze di tutela dei diritti che emergono dalla collettività.





Assemblea Annuale del COA 2021

Relazione del Tesoriere del COA di Genova, Avv. Roberta Barbanera



Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, in qualità di Tesoriere del Consiglio dell'Ordine sottopongo alla Vostra approvazione, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2021, il bilancio consuntivo 2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e dalla presente relazione.

Il Conto Consuntivo al 31/12/2020, che il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione, si chiude con un avanzo di gestione di Euro 113.073,98 che invito a riportare a nuovo.

In sintesi l'andamento della gestione relativa all'attività dell'Ordine è stato il seguente:

SPESE	EURO
A fronte di un preventivo di spese di	1.595.600,00
ne abbiamo sostenute per	1.418.046,03
con una differenza in diminuzione di	177.553,97

PROVENTI

A fronte di un preventivo di proventi di	1.595.600,00
ne abbiamo conseguiti per	1.531.120,01
con una differenza in diminuzione di	64.479,99

Per quanto attiene ai ricavi, si segnala una prevedibile – attese le peculiarità dell'anno 2020 – contrazione delle quote; cui si aggiunge la decisione del Consiglio di non applicare per l'anno 2020 le more di ritardato pagamento, con l'obiettivo di non gravare oltremodo i Colleghi già in difficoltà. In ordine alle quote si rappresenta che si è deciso, proprio in ragione di quanto sopra, di aumentare l'accantonamento rischi elevandolo ad € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Minori sono stati altresì i ricavi della mediazione. Il dato, peraltro, deve essere letto complessivamente, tenendo conto della speculare riduzione dei costi sostenuti.

Tra i costi sostenuti dal Consiglio nel 2020, è evidente una contrazione di diverse voci di spesa. Sul punto è necessario distinguere le riduzioni fisiologiche al momento e che, si auspica, non si ripeteranno nel 2021 (il riferimento è agli acquisti, spese congressi, spese per viaggi e trasferte per compiti istituzionali, spese di rappresentanza, spese per la cerimonia delle medaglie); altre spese, invece, sono strutturalmente diminuite grazie all'intervento, che è iniziato nel 2020 e che proseguirà anche nel 2021, di revisione dei contratti in essere: il riferimento è al processo telematico, all'aggiornamento formazione avvocati, alla consulenza privacy e comunicazione.

Come già accennato sopra, tra le spese e i proventi sono compresi i costi e i ricavi conseguiti nel 2020 dall'"Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova" costituito quale dipartimento interno del nostro Ordine, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, nonché le spese ed i contributi ricevuti per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Nel 2020 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid19 i ricavi per attività di media-

zione si sono ridotti, rispetto al 2019, di circa 40.000 Euro mentre le spese si sono ridotte di circa 18.000.

Il presente bilancio è accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori, istituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Genova del 13 luglio 2017.

Principi contabili e criteri di valutazione.

Il Bilancio consuntivo, presentato nella forma economico patrimoniale, è stato predisposto ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste attive e passive, contabilizzando i profitti solo se effettivamente realizzati e iscrivendo al contempo le perdite anche se non definitivamente realizzate. In ottemperanza al principio di competenza l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Tale criterio è finalizzato a migliorare le capacità di previsione e di controllo dei flussi finanziari nonché patrimoniali ed economici.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali

Sono costituite dalle Spese pluriennali, dal Software con relative licenze di utilizzo e dalla Biblioteca.

La voce Biblioteca, ricompresa tra le immobilizzazioni immateriali è iscritta per il valore simbolico di Euro 0,01 in quanto, trattandosi di spese continuative e di importo pressoché costante, le stesse vengono di norma imputate integralmente nell'esercizio in cui sono sostenute.

Immobilizzazioni materiali

Nel corso del 2020 sono state acquistate macchine per ufficio per Euro 5.874,30. Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è diminuito di Euro 12.775,56 come dalla seguente tabella:

Valore al 01/01/2020	Euro	23.012,05
+ acquisti	Euro	5.874,30
- ammortamenti	Euro	16.110,79
Valore al 31/12/2020	Euro	12.775,56

Rimanenze

Sono caratterizzate dalle rimanenze di alcune medaglie di oro, argento e bronzo e di altri oggetti con impresso lo stemma del Consiglio, destinati a farne omaggio a personalità e per la cessione agli iscritti che ne dovessero fare richiesta. Il valore al 31/12/2020, pari ad Euro 6.363,24 si è ridotto rispetto all'esercizio precedente.

Crediti

I crediti per quote di iscrizione anno corrente sono così suddivisi per categoria di iscritto:





NotiziariO

Crediti per quote di iscrizione anno corrente	70.255
Quote Cassazionisti	12.950
Quote Avvocati	49.720
Quote Praticanti Abilitati	825
Quote Praticanti Semplici	6.760

I crediti per quote di iscrizione anni precedenti sono così suddivisi per categoria di iscritto e per l'annualità di competenza:

Crediti per quote di iscrizione anni precedenti	48.835
Quote fino Anno 2010 Praticanti Semplici	510
Quote Anno 2011 Avvocati	470
Quote Anno 2012 Avvocati	470
Quote Anno 2012 Praticanti Semplici	130
Quote Anno 2013 Avvocati	560
Quote Anno 2013 Praticanti Semplici	130
Quote Anno 2014 Cassazionisti	350
Quote Anno 2014 Avvocati	1.680
Quote Anno 2014 Praticanti Semplici	130
Quote Anno 2015 Cassazionisti	350
Quote Anno 2015 Avvocati	3.590
Quote Anno 2015 Praticanti Semplici	130
Quote Anno 2016 Cassazionisti	350
Quote Anno 2016 Avvocati	3.360
Quote Anno 2016 Praticanti Semplici	260
Quote Anno 2017 Cassazionisti	350
Quote Anno 2017 Avvocati	5.240
Quote Anno 2017 Praticanti Semplici	260
Quote Anno 2018 Cassazionisti	350
Quote Anno 2018 Avvocati	6.080
Quote Anno 2018 Praticanti Semplici	910
Quote Anno 2019 Avvocati	17.480
Quote Anno 2019 Cassazionisti	2.800
Quote Anno 2019 Praticanti Abilitati	165
Quote Anno 2019 Praticanti Semplici	2.730

Tra gli altri crediti sono compresi "crediti per more" per Euro 4.290,00 costituiti da sanzioni imputate agli iscritti per ritardi nel pagamento delle quote; si precisa che tale importo si riferisce alle more addebitate negli anni precedenti, visto che, come già sopra evidenziato, per il 2020, in considerazione dell'emergenza Covid19, non sono state imputate more per il ritardato pagamento.

I "crediti diversi mediazione" per Euro 1.748,05 si riferiscono a crediti per mediazioni già concluse e non ancora fatturate, i "crediti diversi" per Euro 12.526,50 si riferiscono a crediti verso altri Ordini per rimborsi spese relative al Consiglio di Disciplina Distrettuale e per rimborsi relativi alla gestione delle difese d'ufficio.

Disponibilità finanziarie e liquide

Tale posta di bilancio rappresenta l'entità delle disponibilità liquide e l'esistenza di numerario alla data di chiusura dell'esercizio. La liquidità complessiva ammonta ad Euro 1.632.819,35 di cui Euro 1.604,21 di saldo attivo di cassa ed Euro 1.631.215,14 corrispondente ai saldi attivi dei depositi bancari.

Il conto corrente denominato "De Gregori" viene utilizzato per la gestione di somme versate dagli iscritti a titolo di erogazioni liberali che sono gestite da questo Ordine esclusivamente per finalità assistenziali quali il sostegno straordinario ai colleghi in condizione di particolare disagio che non possono usufruire dei contributi assistenziali della Cassa forense. Le erogazioni liberali versate nei diversi periodi appaiono nel conto Patrimoniale al Passivo in un Fondo di accantonamento denominato "Fondo erogazioni liberali" intitolato all'Avv. Giovanni Battista De Gregori che ammonta ad Euro 12.098,90; nel corso del 2020 il Fondo è stato utilizzato per Euro 3.500,00 ed è stato integrato con versamenti per Euro 5.750,00 e per ulteriori Euro 7.020,00 grazie alla risposta dei Colleghi, docenti della Scuola, cui va il mio personale ringraziamento, che hanno rinunciato al compenso loro riservato per l'attività didattica svolta, destinandolo, appunto, al Fondo.

Come di consueto, approfitto della circostanza, per ricordare ai Colleghi tutti l'importanza di contribuire ad integrare il Fondo, atteso anche il momento contingente, dimostrando così sensibilità e spirito di colleganza.

Patrimonio netto

È costituito dagli avanzi netti di gestione degli esercizi precedenti che assommano a complessivi Euro 1.027982,85, come evidenziato nel Conto Patrimoniale e la sua natura è quella di una riserva destinata ad essere utilizzata per la realizzazione di specifiche finalità istituzionali ed eventualmente per la copertura di disavanzi di esercizio. Rispetto all'anno precedente evidenzia un decremento di Euro 49.904,07 originato dal risultato negativo del 2019.

Fondo accantonamento quote inesigibili

Ammonta ad Euro 31.230,00 dopo l'utilizzo per Euro 3.950,00 e l'accantonamento effettuato nell'esercizio per Euro 25.000,00 ed è stato prudenzialmente stanziato a copertura delle eventuali perdite future per quote di iscrizione di esercizi precedenti che non dovessero essere corrisposte, in particolare da soggetti cancellati; il fondo appare congruo e adeguato a fronteggiare eventuali perdite.

Fondo TFR

Il Fondo pari ad Euro 252.030,67 rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in conformità alle norme di Legge ed ai contratti di lavoro vigenti (al 31/12/2020 l'organico era composto da 10 dipendenti).

CONTO ECONOMICO

I proventi di gestione sono diminuiti di Euro 97.313 rispetto al valore conseguito nell'esercizio precedente. Le voci di maggiore rilevanza che compongono i proventi di gestione sono rappresentate da Euro 1.231.055 per quote di iscrizione all'albo dell'esercizio (in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 11.330), da contributi per nuove iscrizioni per Euro 19.130 (in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 500) e da proventi per taratura parcelle per Euro 21.003 (in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 5.883). La principale motivazione della riduzione dei proventi di gestione rispetto al 2019 è dovuta al fatto che nel precedente esercizio tra i proventi di gestione era presente una sopravvenienza attiva straordinaria di Euro 69.750 come già illustrato nella relazione al bilancio del precedente esercizio. Nel 2019 infine erano presenti more per ritardato pagamento delle tasse di iscrizione per Euro 5.110 mentre nel 2020 si è deciso di non addebitare alcun importo a titolo di mora per ritardato pagamento.

I ricavi relativi all'attività di mediazione, pari ad Euro 157.144, sono risultati in diminuzione rispetto al 2019 a causa della pandemia Covid19. Si riporta il prospetto dei proventi e degli oneri connessi all'attività svolta dall'Organismo di mediazione, con la precisazione che si tratta di dati che possono essere rivisti al momento della predisposizione delle dichiarazioni fiscali che saranno presentate nei termini di legge.



				Not	iziariO
ONERI			PROVENTI		
Compenso mediatori	€	46.410	Quote mediazione	€	94.597
Costo personale dipendente	€	97.604	Depositi e adesioni mediazione	€	62.111
Altre spese	€	14.999	Sopravvenienze	€	436
Compenso docenti corsi di formazione	€	2.061			
Imposte Mediazione	€	0			
Totale	€	161.074	Totale	€	157.144
			Saldo negativo	€	3.930

Tra gli oneri sono indicati anche i costi del personale di segreteria che nel corso dell'anno è stato impiegato nell'attività di mediazione (due risorse al 100% ed una al 20%).

Si precisa che i singoli proventi e oneri sopra elencati sono tutti confluiti in specifiche e separate voci di proventi e spese contenute nel Conto Consuntivo 2020 redatto dall'Ordine. Dalla precedente tabella si evince che per l'anno 2020 l'attività dell'Organismo di mediazione chiude con un risultato leggermente negativo.

Il costo attinente il Consiglio Distrettuale di Disciplina relativo alla gestione ordinaria ammonta ad Euro 60.166, comprensivo del costo del personale (una risorsa assunta con contratto interinale) dedicato allo svolgimento dei procedimenti; tale costo, che viene suddiviso tra i vari Ordini in base al numero di iscritti, ha comportato un riaddebito per spese ordinarie agli altri Ordini di Euro 41.405 iscritto nella posta "altri proventi". In relazione al CDD si segnala una fisiologica contrazione dei rimborsi spese di trasferta.

Preventivo 2021

I proventi e i ricavi sono stati stimati sulla base dei dati storici e delle previsioni future utilizzando criteri prudenziali. I costi di gestione stimati nel preventivo 2021 ammontano ad Euro 1.512.100 e si prevede di proseguire nella razionalizzazione dei costi già in atto negli ultimi anni.

Si è ovviamente previsto, rispetto al consuntivo 2020, un incremento delle spese la cui contrazione era dovuta esclusivamente all'emergenza in atto.

Il bilancio preventivo contiene anche la stima delle spese e dei proventi relativi alla gestione della attività dell'Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova; sono state stimate entrate e spese in lieve aumento rispetto al 2020.

Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2021 delle Commissioni Tributarie

Intervento del Rappresentante del COA di Genova Prof. Avv. Antonio Lovisolo



Anche quest'anno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mio tramite, ha voluto essere presente (anche con questo mio breve e modesto intervento) all'apertura dell'Anno Giudiziario delle Commissioni Tributarie. Cerimonia di apertura di cui si è opportunamente ripresa la celebrazione, sperando che tale celebrazione si rinnovi "in presenza".

Certamente, il 2020 e il 2021, sono e sono stati anni difficili per chi, come gli Avvocati (e non solo quelli tributaristi), trovano le proprie "occasioni di lavoro" in collaborazione con i Giudici (dei Tribunali o delle Commissioni Tributarie) o con le Pubbliche Amministrazioni. Ridotto è stato il numero delle sentenze e dei provvedimenti giudiziali depositati e il numero dei processi celebrati, così come ridotto è stato il numero degli atti emessi e notificati dall'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell'opportuno rinvio della emissione e notifica degli atti di imposizione (art. 157 D.L. 2020, n. 34). Pertanto ridotte sono state, in generale, le "occasioni di lavoro" per chi esercita la professione nel settore (anche tributario).

Della situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ha risentito ovviamente anche il processo tributario che, dapprima è stato interessato (come è comprensibile) da

una stasi nella celebrazione delle udienze e nella redazione e deposito dei relativi provvedimenti giudiziali.

Più recentemente, tale attività giudiziale è ripresa, ma con modalità non sempre soddisfacenti.

Al riguardo innanzitutto rilevo che appare certamente apprezzabile lo sforzo delle Commissioni Tributarie (e segnatamente della nostra CTR della Liguria), dei Giudici e degli addetti alla Segreteria diretto alla organizzazione e all'ottimale funzionamento delle udienze "da remoto".

Modalità oggi prevista in via transitoria (sino al 31 luglio p.v.) (art. 27 comma 1 D.L. 2020, n. 137) ma che appare destinata ad essere adottata anche "*a regime*" (come prevede l'art. 16 comma 4 D.L. 2018 n. 119).

Ciò premesso dovendo condensare in sei - otto minuti questo mio intervento e dando per conosciute le "regole juris" afferenti l'attuale svolgimento delle udienze nanti le Commissioni Tributarie, rilevo sostanzialmente questi tre punti.

I - Le udienze da remoto.

Tali udienze (art. 27, comma 1 cit.) a mio avviso garantiscono:

la **collegialità** della decisione (almeno nella fase di partecipazione dei giudici)

NotiziariO

e la partecipazione delle parti (invero non sempre agevole in relazione alla circolazione, in udienza, di documenti e sentenze oggetto di specifica trattazione)

Tuttavia certamente non è garantita la pubblicità delle udienze, essendo l'accesso a tale udienza da remoto solo disponibile per i Giudici, gli addetti alla segreteria e alle parti. Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 50 del 16 febbraio 1989, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 59/1972 n. 636 che non prevedeva la pubblicità delle udienze tributarie, ha ritenuto che "la regola delle pubblicità delle udienze rappresenti espressione di civiltà giuridica", essendo prevista in vari atti internazionali (ad esempio Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), affermando espressamente che "nell'art. 101 comma 1 cost. deve ritenersi implicita la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziali", principio poi ribadito dalla recente ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania 7 gennaio 2021 n. 11 che rimette alla Corte il problema della legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 3 e 33 D.lvo 1992, n. 546 in relazione agli artt. 101, 111, 136 cost. con riferimento alla ivi prevista facoltatività della pubblica udienza.

Certamente la previsione dell'art. 27 comma 1 cit. è costituzionalmente legittima, stante la sua natura di norma transitoria, ma a mio giudizio non potrà superare tale vaglio di costituzionalità l'art., 16 comma 4 del 2018, n. 119 che, prevede "a regime" l'adozione dell'udienza "da remoto".

Occorrerà quindi che, per le udienze "da remoto" sia (almeno) previsto che la chiave di accesso sia a disposizione di chiunque la chieda. E' una questione di principio e, ciò potrà avere ricaduta concreta, ad esempio, sull'assistenza all'udienza da parte dei clienti che, oggi difficilmente si recano presso la Commissione Tributaria ad osservare lo svolgimento delle udienze che la interessano, con evidenti ricadute anche per quanto attiene l'organizzazione del lavoro anche da parte dei difensori.

II - La trattazione allo stato degli atti.

Tale modalità (come ho già avuto occasione di manifestare in occasione di Convegni organizzati dalla sempre solerte Associazione Magistrati Tributari), è fortemente voluta dall'Agenzia delle Entrate ma, a mio giudizio è un po' meno "desiderabile" e "conveniente" da parte dei contribuenti e dei loro difensori, onerati dalla necessità di fornire in giudizio prove contrarie alle presunzioni fiscali, per le quali anche la discussione orale è spesso opportuna se non necessaria.

L'art. 27 comma 2 cit. prevendendo "la trattazione allo stato degli atti" trasforma un processo - previsto con modalità scritta e orale in presenza – in un giudizio esclusivamente scritto che, come tale presenta (fra l'altro) minori garanzie di collegialità fra i Giudici e di loro partecipazione.

Soprattutto in tal modo – si tradisce il principio della oralità dell'udienza di trattazione.

Tale "oralità", - che da sempre ha caratterizzato il giudizio nanti le Commissioni Tributarie - appare del tutto conforme alla intrinseca natura del Processo Tributario quale Processo "semplice aperto a tutti", "a tutela diffusa", come è la previsione del prelievo fiscale.

Al riguardo, occorre ricordare che. nell'ambito del Processo Tributario il contribuente (seppure per giudizi dall'importo più "ridotto") può difendersi anche da solo, senza alcuna assistenza tecnica.

Tale contribuente (spesso "sprovveduto") difficilmente produrrà atti scritti idonei e soddisfacenti a far valere la propria pretesa ma certamente potrà (specie a seguito di un'attività "maieutica" dei Giudici) meglio esprimere oralmente le proprie difese, eventualità che oggi viceversa, con la norma qui criticata, gli è preclusa.

Al riguardo, si tenga conto che attualmente, circa il 49% dei ricorsi pendenti in I° grado attiene a giudizi che, per valore, possono essere attivati (e coltivati) senza l'assistenza tecnica. Non conosco in quanti di tali processi, il contribuente stia effettivamente in giudizio "da solo", ma ipotizzandone anche un numero ridotto, per tali contribuenti una decisione "allo stato degli atti" potrebbe finire per tradursi in un "diniego di giustizia" (grave ed inammissibile).

Situazione analoga si potrebbe riscontrare, a mio avviso, nell'ipotesi in cui il processo penale divenisse un processo esclusivamente scritto evitando la sua oralità così da impedire (oltre che ai difensori) anche all'imputato di formulare proprie "dichiarazioni spontanee".

Comunque appare incomprensibile e contraddittorio (ma probabilmente mi sfugge qualcosa) la circostanza che:

da un lato è previsto (art. 27 comma 3) ai Giudici la possibilità di partecipare "da remoto" alle udienze pubbliche e camerali dall'altro è previsto (art. 27 comma 2) solamente la "decisione allo stato degli atti" (in luogo di quella "da remoto") proprio in ragione dell'impossibilità tecnica di procedere ai necessari collegamenti telematici.

Pertanto "tale decisione allo stato degli atti" non mi pare per nulla conforme alla intrinseca natura del Processo Tributario; anzi mi pare certamente censurabile il comportamento di quelle Commissioni Tributarie che, esclusivamente utilizzano il sistema delle decisioni allo stato degli atti (seppur con la eventuale previsione di conclusionali e di memorie di replica) in relazione alle quali ho riscontrato che spesso le Agenzie (ma forse questo vale anche per i difensori dei contribuenti per i quali evidentemente non ho esperienza), cercano di depositare "per ultimi" una difesa scritta anche in violazione dei termini e della sequenza a tal fine prevista.

III - Sulla ottimale organizzazione telematica del processo tributario.

Grande apprezzamento invece occorre svolgere per quanto riguarda lo sforzo organizzativo prestato per la partecipazione dei Giudici "da remoto" delle udienze di trattazione o alle Camere di Consiglio, essendo al riguardo predisposta una idonea "piattaforma informatica" e la organizzazione, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di un "corso di formazione dei Giudici Tributari" idoneo a spiegare le modalità di consultazione "da remoto" dei fascicoli d'ufficio e delle parti.

Ciò dimostra la serietà con la quale le Commissioni Tributarie cercano di organizzarsi, semmai è da censurare il "fai da te" ai quali sono costretti i Giudici Tributari che, a quanto mi risulta, sono tenuti ad organizzare autonomamente propri strumenti tecnici idonei allo svolgimento del proprio lavoro, in assenza (art. 27 cit. comma 4 bis) della necessità di evitare qualsivoglia onere per la finanza pubblica.

Speriamo che gli eventi pandemici cessino al più presto, essendo ripristinata la possibilità di un giudizio (udienza di trattazione) "in presenza" (quale maggior garanzia di un miglior contraddittorio e difesa della parte).

Ove non possibile, a mio avviso, appare indispensabile una trattazione (almeno) "da remoto", con accesso "pubblico" (come sopra evidenziato) essendo invece – a mio avviso – da evitarsi una trattazione solo "allo stato degli atti" che appare (anche) meno idonea a garantire la collegialità della decisione e la dovuta conoscenza da parte di tutti i giudici del collegio chiamato a decidere il ricorso.

Cinquanta e sessant'anni di professione

A causa delle misure restrittive imposte dalla situazione sanitaria, l'usuale cerimonia di conferimento delle madaglie ai colleghi con cinquanta e sessant'anni di professione e di benvenuto ai neo-iscritti non si è potuta svolgere nelle consuete forme presso la sede dell'Ordine.

Nel numero precedente abbiamo pubblicato i nomi dei Colleghi neo-tesserati e di quelli che hanno raggiunto gli importanti obbiettivi professionali di cinquanta e sessant'anni nell'Avvocatura per condividere, anche in questo periodo di limitazioni, la gioia per i risultati raggiunti.








Il giorno 24 marzo 2021, nel rispetto delle normative di sicurezza, è stata finalmente svolta in presenza la cerimoia di consegna delle medaglie.

È stata assegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto il cinquantennio di professione, ai Colleghi:

Avv. Dora BREGLIANO, Avv. Giuseppe BUFFA, Avv. Giuseppe Maria NADALINI.

Per i sessant'anni di professione sono stati premiati i colleghi: Avv. Cesare Federico GLENDI, Avv. Nerio MARINO, Avv. Giovanni MARONGIU.



NotiziariO, 2021 n. 1 VII

Presentazione del libro «Percorsi di parità»

Lunedì 24 maggio nella Sala Giunta Nuova del Comune di Genova con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria, il Presidente Avvocato Gigi Cocchi ha portato i saluti istituzionali del nostro Ordine all'interessante convegno organizzato per la presentazione del libro "Percorsi di parità", realizzato dal Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina. Presenti anche Giorgio Viale, assessore al Personale e Pari opportunità del Comune di Genova, Ilaria Cavo, assessore alle Politiche socio-sanitarie e al Terzo Settore della Regione Liguria, Elena Bormida, presidente Sezione Fidapa Genova BPW Italy.

L'evento è stato condotto dalla giornalista Carmen Lasorella, con una introduzione di Adele De Leo, coordinatrice del Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina di Genova e curatrice del libro. Sono intervenute da remoto la dottoressa Giovannella Baggio, presidente del Centro Studi Nazionale Salute e Medicina di Genere e la dottoressa Giuseppina Bombaci, responsabile della Task Force Internazionale BPW Carta dei Diritti della Bambina.

"Percorsi di parità" è un'antologia di brani, nata dalla volontà delle componenti del Comitato di approfondire il tema della

parità di genere testimoniando la propria esperienza in moltissimi campi, che spaziano dagli stereotipi di genere alla disabilità, dalla didattica all'economia, dalle arti e professioni

Contributi preziosi al testo, con prefazione di Simona Ferro, assessora della Regione Liguria, sono stati scritti dalle Colleghe Gabriella de Filippis, Gabriella Gallina, Laura Granata, Liana Maggiano, Fiammetta Malagoli, Alessandra Volpe. Le altre autrici sono Alloisio, Baudrino, Bombaci, Burrai, Casanova, Cecchi Famiglietti, Cotta Ramusino, De Leo, Fabbri, Gambino, Gandolfo, Greco, Imbesi, Lazzari, Leali, Leopizzi, Maione, Maquilon Acevedo, Marcori, Parodi, Pate, Pinasco, Pisanu, Pitino, Pitto Giacobbe, Romeo, Rotella, Solera, Traverso, Velasquez, Zanovello, Zolezzi.

Il libro è disponibile per la consultazione presso la nostra Biblioteca.

> Avv. Alessandra Volpe Consigliera COA Genova Componente Commissione Pari Opportunità

In ricordo dell'Avvocato Carlo Piccini

Ho letto sull'ultimo numero del Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Genova il ricordo di Tomaso Galletto in memoria dell'avv. Ubaldo Foppiano ed ho visto con piacere la foto che rappresenta Ubaldo insieme con mio padre, avv. Carlo Piccini, in occasione della cerimonia di consegna della medaglia per i 50 anni di professione ad Ubaldo, iscritto dal 1951 ed ho pensato di aggiungere qualche cenno sul rapporto tra le famiglie Foppiano/Piccini ed in memoria dell'avv. Carlo Piccini.

Tra le due famiglie vi era un rapporto professionale e di amicizia, tanto è vero che quando i miei genitori si sposarono nel giugno 1941, andarono ospiti nella casa della famiglia Foppiano a Sestri Levante. Lì il giovane, all'epoca, Ubaldo, prestò loro un tandem (mia madre Sandra non sapeva andare in bicicletta), con il quale gli sposi fecero "il viaggio di nozze" su e giù per la via Aurelia.

Carlo Piccini, iscritto all'Albo degli avvocati di Genova nel 1934, era figlio dell'avv. Tomaso Piccini, iscritto all'Albo dei Procuratori il 12 giugno 1894. Quest'ultimo aveva lo studio in Genova, Via XX Settembre 14/6, insieme con l'avv. Pietro Foppiano, padre di Ubaldo. Ubaldo svolse la pratica professionale con mio padre Carlo ed io, a mio volta, feci pratica con Ubaldo, nello studio di Via XX Settembre 14/6.

Carlo Piccini ed Ubaldo Foppiano collaborarono per molto tempo, considerato anche che mio padre esercitò la professione fino all'ultimo, raggiungendo quasi 70 anni di iscrizione all'Albo. Carlo Piccini fece parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova dal 1972 al 1977 e dal 1978 al 1991 e fu componente, e poi tesoriere, del Consiglio Nazionale Forense. Fece altresì parte della Commission Consultative des Barreaux dé la Communauté Européenne (Commissione Consultativa dell'Associazione degli Avvocati Europei) e collaborò alla stesura del testo della Legge 218/1995 di Riforma del Diritto Internazionale Privato. Carlo Piccini ebbe, tra l'altro, il merito di "ricostruire" lo Studio Legale Piccini, una volta conclusa la seconda



guerra mondiale, dopo aver interrotto la professione per anni, durante i quali prestò servizio nell'Esercito Italiano, prima presso la Scuola di Cavalleria di Pinerolo, poi come Capitano presso il Comando della Divisione Eugenio di Savoia.

Avv. Piergiorgio Piccini